

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Liti pendenti: ammessi alla definizione i ricorsi presentati fino alla data del 24 aprile 2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in occasione della conversione in legge del DL n. 50 del 24.04.2017 (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017), **la procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti è stata ampliata ai ricorsi presentati alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017 (24.04.2017)**. Con l'articolo 11 del DL n.50/2017 viene prevista la possibilità di **definire con stralcio di sanzioni e interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 24.04.2017**. Per le **liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni** (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene contemplata la **possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata**. Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario **procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017**. Il **pagamento rateale** delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui il **valore della controversia sia superiore a 2.000 euro**. In occasione della conversione in legge, è stata prevista **l'introduzione di una disciplina ad hoc delle somme di competenza degli enti territoriali**: ogni ente potrà attivare **entro il prossimo 31.08.2017 una procedura di definizione agevolata in cui è parte il medesimo ente**.

### **Premessa**

Con il **DL n. 50 del 24.04.2017** sono state previste alcune novità in materia di **contenzioso tributario**, confermate e potenziate in occasione della **conversione in legge del decreto** (legge n. 96 del 21.06.2017).

Tra gli interventi di maggiore interesse, la possibilità di **definire il contenzioso tributario** pendente con **stralcio delle sanzioni** e degli **interessi di mora** dovuti sulle somme.

La possibilità è aperta relativamente a **tutti i procedimenti in cui il ricorso è stato notificato alla controparte entro lo scorso 24.04.2017**: presentando domanda entro il **30.09.2017** i contribuenti potranno **definire il contenzioso specificando l'atto per cui vogliono accedere all'istituto** (in caso di impugnazioni plurime).

Si segnala, inoltre, che **ciascun ente territoriale potrà definire** (entro il 31.08.2017) l'applicazione di tale procedura alle **controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente**.

<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA</b>	
<b>Contenzioso interessato</b>	Ricorsi notificati alla controparte fino allo scorso 24.04.2017
<b>Beneficio della definizione</b>	Stralcio di interessi di mora e sanzioni amministrative
	Per le contestazioni di sole sanzioni riduzione al 40% dell'importo
<b>Proposizione della domanda</b>	Entro il 30.09.2017

### La definizione agevolata

L'effetto premiale della procedura **di definizione agevolata delle liti pendenti** consiste nello **stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora**: in questo modo la lite potrà essere definita con il pagamento delle imposte indicate nell'atto impugnato e che hanno formato **oggetto di contestazione in primo grado** e degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** (con esclusione di sanzioni ed interessi moratori). In caso di controversia relativa esclusivamente agli **interessi di mora** o alle **sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% **degli importi in contestazione**.

#### **ATTENZIONE!**

Come sopra anticipato, in sede di conversione del DL n. 50/2017, la legge n. 96/2017 ha previsto la possibilità, da parte degli enti locali, di attivare la procedura di definizione con riferimento a somme di competenza della giurisdizione tributaria per cui è stato attivato un contenzioso in cui è parte il medesimo ente (attivabile entro il prossimo 31.08.2017 con provvedimenti da parte dell'ente territoriale interessato).

In caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**, per la definizione **non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dall'istituto in commento**.

<b>DEFINIZIONE LITI (OGGETTO)</b>	
<b>In generale</b>	Le somme di competenza della giurisdizione tributaria (di qualsiasi grado) sono interessate dalla definizione agevolata.

<b>Enti locali</b>	Gli enti territoriali possono provvedere ad aderire alla definizione con propri atti entro il 31.08.2017 (con riferimento a somme di competenza della giurisdizione tributaria e con riferimento a procedimenti in cui sono parte).
--------------------	---

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con riferimento all'ambito di applicazione, **sono definibili le controversie con atto notificato alla controparte entro il 24.04.2017** (in precedenza il decreto faceva riferimento alla costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 31.12.2016) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

#### **Non possono essere oggetto di definizione:**

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 07.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.

#### **VERSAMENTO**

Al versamento degli importi dovuti **si applicano le disposizioni previste** dall'articolo 8 del D.Lgs. n.218/97, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Si adottano quindi le disposizioni tipiche dell'**accertamento con adesione**, tra cui il perfezionamento dell'accordo con il pagamento entro 20 giorni dell'intera somma o della prima rata.

**Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.** Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di **importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30.09.2017** e il contribuente deve **attenersi ai seguenti ulteriori criteri:**

- per il **2017**, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al **30 novembre**;
- per il **2018**, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al **30 giugno**.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento e la definizione della controversia si considera definita con il pagamento della prima rata. Qualora **non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.**

<b>VERSAMENTO RATE</b>	
<b>Prima rata</b>	<b>40%</b> entro il 30.09.2017

<b>Seconda rata</b>	<b>40%</b> entro il 30.11.2017
<b>Terza rata</b>	<b>40%</b> entro il 30.06.2018

Dagli importi dovuti **si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata** di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle [1]). La definizione **non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione**. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

#### **DOMANDA**

**Entro il 30.09.2017**, per ciascuna controversia autonoma è presentata una **distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a **ciascun atto impugnato**.

Le controversie definibili **non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice**, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 ottobre 2017**. Se entro tale data il contribuente avrà **depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata**, il processo resta sospeso fino al **31.12.2018**.

Il **diniego alla definizione** va notificato entro il 31.07.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, ed è **impugnabile entro 60 giorni dinnanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite**.

Gli effetti della definizione **si estendono a favore dei coobbligati**, inclusi **coloro per i quali la controversia non è più pendente** (fatta eccezione nel caso in cui le sentenze siano passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del decreto).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**

<sup>1</sup> Con riferimento alla **rottamazione dei ruoli** il DL 50/2017 specifica che se il debitore ha **manifestato l'intenzione di fruire della rottamazione** dei ruoli, può beneficiare della definizione delle liti solo **unitamente alla rottamazione**.